



Regione Abruzzo
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA
Via Gaetano Bellisari n. 2 - 67100 L'Aquila – C.F. e Partita I.V.A 01792410662

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Direttore Dott. Domenico Pompei
L'Aquila, Via Gaetano. Bellisari, 2 – Tel. 0862-368974 Fax 0862-368976

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

L' Aquila, 26 Settembre 2018

Dott. Domenico Pompei

INTRODUZIONE

La formazione per i lavoratori, secondo la definizione del D.Lgs 81/08 rappresenta una parte fondamentale del cammino educativo indirizzato a conseguire « ***competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi*** »

Si configura per il lavoratore **un'occasione insostituibile al fine di acquisire consapevolezza** della propria salute e sicurezza nonché l'adozione di comportamenti lavorativi corretti.

Quali sono i soggetti formatori autorizzati alla formazione in materia di sicurezza?

La norma di riferimento è l'[Allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016](#), dove vengono individuati i **soggetti formatori autorizzati alla formazione in materia di sicurezza**. Tra questi, ritroviamo:

- Regioni e Province Autonome;
- Enti di formazione accreditati conformemente al modello di accreditamento specifico di ogni Regione;**
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici, limitatamente allo specifico settore di riferimento.

Nessuna menzione per gli Enti Bilaterali, che risultano esclusi dai soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Esempio....

Un'associazione sindacale rappresentativa sul piano nazionale e firmataria del CCNL Metalmeccanici può erogare formazione esclusivamente ai lavoratori del settore metalmeccanico con strutture formative di diretta ed esclusiva emanazione.

Attestati rilasciati a lavoratori di altri settori produttivi risultano non legalmente validi

Nel caso di associazioni sindacali o organismi paritetici è importante che il consulente o il datore di lavoro verifichi che sussista il requisito di rappresentanza che garantisca la validità dei corsi effettuati in funzione di uno specifico settore di riferimento (ma questo spesso è più facile a dirsi che a farsi).

Viceversa, per gli Enti di formazione accreditati, la validità della formazione è certificata per qualsiasi settore da un'autorizzazione regionale dopo un rigido iter di accreditamento e non necessita di alcun ulteriore controllo. on legalmente validi.

Ogni regione pubblica e mantiene aggiornato un elenco degli Enti accreditati per la formazione

Regione Abruzzo
Direzione Politiche Attive Del Lavoro
Formazione ed Istruzione Politiche Sociali

FIL
Formazione Istruzione lavoro

LAVORATORI IMPRESE GIOVANI DONNE SISTEMI

Sei in: Regione Abruzzo | FIL | Banche dati | Enti di Formazione Accreditati

ASSESSORATO
STRUTTURA DELLA DIREZIONE
BANCHE DATI
AVVISI E GARE
NORMATIVA E DOCUMENTI
ELENCO BENEFICIARI P. Normativa e documenti
PROGETTO SPECIALE MULTIASSE - "RETI PER L'ALTA FORMAZIONE"
LINK UTILI
ARCHIVIO NOTIZIE

ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI

Aggiornamento elenco ufficiale delle sedi formative ed orientative accreditate nella Regione Abruzzo

Si pubblica l'elenco ufficiale delle sedi formative ed orientative, distinte per macrotipologie ed aree di attività, accreditate e autorizzate presso la Regione Abruzzo alla data del 29.12.2015, ai sensi del D.M. nr. 166/2001 e della disciplina dell'accreditamento contenuta nella D.G.R. Abruzzo nr. 363/2009 e s.m.i.

- Sedi Formative Accreditate al 29.12.2015
- Sedi Formative Autorizzate al 29.12.2015

Disciplina per l'accreditamento

Seconda circolare esplicativa
Determinazione Dirigenziale 28-01-2010, nr. DL15/12, contenente alcuni chiarimenti circa l'applicazione della nuova disciplina sull'accreditamento

- Determinazione Dirigenziale 28-01-2010, nr. DL15/12

Deliberazione n. 247 del 31/03/2015
Approvazione modifiche alla Deliberazione di Giunta Regionale abruzzo 20 luglio 2009, nr. 363 inerente "Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del d.m. Nr. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare"

L'ASSESSORATO INFORMA

#ABRUZZOUE: SCLOCCO, SU SITO AVVISO SCUOLA APERTA INCLUSIVA
(REGFLASH) Pescara, 27 dic. - La scuola come momento di aggregazione sociale e come strumento per avviare percorsi di in...

GARANZIA GIOVANI: SCLOCCO, NUOVO AVVISO PER 1500 TIROCINI
(REGFLASH) Pescara, 23 dic. - Riparte Garanzia Giovani Abruzzo. Questa mattina sul sito abruzzolavoro.eu (<http://www.abr...>)

Archivio Notizie Stampa

NOTIZIE DALLA DIREZIONE

POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Decisione della Commissione C(2014) 10099 final del 17/12/2014
Decisione di esecuzione della Commissione del 17.12.2014 che approva determinati elementi del programma operativo "...



Docenti:

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal:


Decreto Interministeriale 6 marzo 2013

(emanato in attuazione dell'art. 6 comma 8 lettera m – bis) D.Lgs 81/08 entrato in vigore il 18 marzo 2014)

Art. 1: Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il **prerequisito** ed **uno dei criteri elencati** nel documento allegato.



Il prerequisito



I criteri:

1° Criterio

Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto di docenza

2° Criterio

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, *unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:*

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

I criteri:

3° Criterio

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i>	
a)	almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza
b)	<ul style="list-style-type: none">percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i>precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i>precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i>corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

4° Criterio

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i>	
a)	almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza
b)	<ul style="list-style-type: none">percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i>precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i>precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i>corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

I criteri:

5° Criterio

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, *unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:*

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

6° Criterio

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento) *unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:*

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

Aggiornamento professionale del docente:



Il formatore - docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- ❑ Alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ❑ Ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza

Il triennio decorre dalla data di applicazione del Decreto interministeriale 6 marzo 2013 per i formatori docenti già qualificati alla medesima data.

Per tutti gli altri il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualifica.

Art. 36 D.Lgs. 81/08

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata **INFORMAZIONE**:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle **procedure** che riguardano il **primo soccorso**, la **lotta antincendio**, l'**evacuazione** dei luoghi di lavoro;
 - c) sui **nominativi dei lavoratori incaricati** di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - d) **sui nominativi** del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
 - a) sui **rischi specifici cui è esposto** in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui **pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi** sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) **sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.**

Art. 37 D.Lgs. 81/08

“«*formazione*»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;”

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata

FORMAZIONE



Consiste nell'acquisizione di competenze che permettono al lavoratore di svolgere correttamente la propria mansione nell'ambito delle istruzioni ricevute, contribuendo ad identificare, ridurre e gestire i rischi derivanti dall'esposizione professionale

Art. 37 D.Lgs. 81/08

ADDESTRAMENTO



complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;"

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro".

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano *una formazione e un addestramento adeguati*, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- *a)* alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- *b)* alle situazioni anormali prevedibili.



Quando fare la formazione:

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- ✓ della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- ✓ del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- ✓ della introduzione di nuove anche delle attrezzature in dotazione (rif. art.73) attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.



Organizzazione della formazione

Per ciascun corso si dovrà prevedere:

Soggetto organizzatore del corso (può essere anche il datore di lavoro)

Responsabile del progetto formativo (può essere anche docente)

Nominativi dei docenti

Numero massimo di partecipanti

L'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste

La declinazione dei contenuti tenendo presente: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Organizzazione della formazione

Nei confronti dei lavoratori stranieri è **necessario tener conto del grado di comprensione e conoscenza della lingua veicolare** assicurando la comprensione dei contenuti del corso di formazione (es. utilizzando un mediatore interculturale o traduttore)



Modalità e-learning



E' consentito per:

- Formazione generale lavoratori
- Formazione dirigenti
- Corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo
- Formazione dei preposti solo in parte, (rif. punti da 1 a 5 del punto 5 dell'accordo)
- Progetti formativi sperimentali, eventualmente individuate da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti

Modalità e-learning

Nelle aziende inserite nel rischio basso è consentito il ricorso alla modalità e-Learning nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II e a condizione che i discenti abbiano:

- ✓ possibilità di accesso alle tecnologie impiegate
- ✓ familiarità con l'uso del computer
- ✓ buona conoscenza della lingua utilizzata.



Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria nei reparti produttivi.

Articolazione del percorso formativo

La formazione si articola in due moduli distinti e dai contenuti diversi.

FORMAZIONE GENERALE

- Dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro



FORMAZIONE SPECIFICA

- Erogata in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

Formazione Generale: (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

CONTENUTI:

- ✓ Concetti di rischio
- ✓ Danno
- ✓ Prevenzione
- ✓ Protezione
- ✓ Organizzazione della prevenzione aziendale
- ✓ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- ✓ Organi di vigilanza controllo e assistenza



DURATA MINIMA: 4 ORE

Formazione Specifica:

(Art. 37 D.Lgs. 81/08)



CONTENUTI e DURATA sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi.

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda.

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con riferimento al settore di appartenenza

Durata:

Settori di cui all'Allegato 2	FORMAZIONE GENERALE		FORMAZIONE SPECIFICA		TOTALE
Rischio basso	4 ORE	+	4 ORE	=	8 ORE
Rischio Medio	4 ORE	+	8 ORE	=	12 ORE
Rischio Alto	4 ORE	+	12 ORE	=	16 ORE

AGGIORNAMENTO:



6 ore ogni 5 anni a prescindere dalla classe di rischio

Può essere svolto in modalità e-Learning

Formazione Preposti (art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/08):



Il preposto deve svolgere la stessa formazione dei lavoratori



Formazione particolare aggiuntiva

8 ORE

Parte A: 4 ORE

Normativo giuridico

*Ammessa la modalità
e - Learning*

Parte B: 4 ORE

Valutazione dei Rischi

AGGIORNAMENTO: → **6 ore** ogni **5 anni**

Può essere svolto in modalità e-learning
50% con convegni e seminari

Formazione Dirigenti (art. 37 co. 7 D.Lgs. 81/08):



I dirigenti non sono tenuti a svolgere la formazione specifica prevista per i lavoratori ed i Preposti

16 ORE

AGGIORNAMENTO



6 ore ogni 5 anni

- ✓ Può essere svolto in modalità e-Learning
- ✓ 50% con partecipazione convegni



Formazione R.L.S. (art. 37 co. 10 D.Lgs. 81/08):

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi



32 ORE RLS



AGGIORNAMENTO:

Per le aziende fino a 50 lavoratori: **4 ORE/ANNO**

Per le aziende con più di 50 lavoratori: **8 ORE/ANNO**

64 ORE RLST



AGGIORNAMENTO:

8 ORE/ANNO

Formazione Addetti PRIMO SOCCORSO

(art. 37 co. 9 Lgs. 81/08):

- Modulo teorico: **10 ORE**
- Modulo pratico: **6 ORE**

AZIENDE
GRUPPO



AGGIORNAMENTO:
6 ORE OGNI 3 ANNI

- Modulo teorico: **8 ORE**
- Modulo pratico: **4 ORE**

AZIENDE
GRUPPO



AGGIORNAMENTO:
4 ORE OGNI 3 ANNI

- Modulo teorico: **8 ORE**
- Modulo pratico: **4 ORE**

AZIENDE
GRUPPO



Formazione Addetti ANTINCENDIO

(art. 37 co. 9 Lgs. 81/08):

- Modulo teorico: **12 ORE**
- Modulo pratico: **4 ORE**

**AZIENDE
RISCHIO
ELEVATO**



AGGIORNAMENTO:

8 ORE

(Non definita periodicità)

- Modulo teorico: **5 ORE**
- Modulo pratico: **3 ORE**

**AZIENDE
RISCHIO
MEDIO**



AGGIORNAMENTO:

5 ORE

(Non definita periodicità)

- Modulo teorico: **2 ORE**
- Modulo pratico: **2 ORE**

**AZIENDE
GRUPPO
BASSO**



AGGIORNAMENTO:

5 ORE

(Non definita periodicità)

attestati

contenuti minimi

Gli **attestati** devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- a) Denominazione del **soggetto formatore**
- b) **Dati anagrafici** del partecipante al corso
- c) Specifica della **tipologia di corso** seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della **durata** (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione)
- d) **Periodo** di svolgimento del corso
- e) **Firma** del soggetto formatore



Estratto contenuti minimi attestati

Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno **10** **anni** il fascicolo del corso contenente:

- ✓ Dati anagrafici dei partecipanti
- ✓ **Registro del corso** recante **elenco dei partecipanti (con firme)**, **nominativo e firma del docente** o, se più di uno, dei docenti, **contenuti, ore di inizio e di fine, documentazione relativa alla verifica dell'apprendimento**



Sanzioni

Nella realtà, ai sensi del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, l'obbligo di formazione *di cui agli articoli 36 e 37* è sanzionato penalmente attraverso la pena prevista dall'articolo 55 comma 5 lett. c)

***«arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da € 1.340,19 a € 5.807,48»***

N.B. Art. 55 comma 6 bis : «In caso di violazione delle disposizioni previste (...) dall'art. 37 commi 1,7,9, e 10.

- ✓ se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati,***
- ✓ se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati»***

Attività di vigilanza

Negli ultimi anni sono state numerose le sanzioni erogate per la mancata formazione riscontrata in fase di vigilanza ordinaria e indagini delegate dalla Procura.

ESEMPIO n. 1: **Attestati contraffatti**

Nel corso dell'attività di vigilanza **in un cantiere edile** sono stati acquisiti attestati di formazione che da un'attenta analisi risultavano contraffatti. In particolare, dopo accertamenti presso l'ente di formazione è emerso che gli **attestati risultavano rilasciati ad altro corsista dipendente di altra ditta.**

Condizione riscontrabile da verifica del codice univoco apposto su ciascun attestato.

Datore di lavoro: sanzionato per i reati di cui agli artt. 36 e 37 per mancata formazione sia di base che specifica.

Attività di vigilanza: esempi

ESEMPIO n. 2 di attestato non valido

Nome ditta

PROT01

Si attesta che:

Mansione

Ha svolto il corso di
Informazione e formazione dei lavoratori ex art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

- Riferimenti normativi;
- D. Lgs. 81/08: definizione di rischio, documento di valutazione dei rischi, figure professionali previste dal suddetto D.Lgs., sorveglianza sanitaria;
- Attività di prevenzione e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.
- Norme e Procedure per stati di emergenza nelle Aerostazioni ed edifici interni al sedime Aeroportuale.

Firma del DdL

ELEMENTI MANCANTI:

- a) Denominazione del soggetto formatore
- b) Dati anagrafici del partecipante al corso
- c) Periodo di svolgimento del corso

Datore di lavoro: sanzionato per i reati di cui agli artt. 36 e 37 per mancata formazione sia di base che specifica.

Risultavano **più di 5 lavoratori non formati** la sanzione è stata raddoppiata

Attività di vigilanza

Negli ultimi anni sono state numerose le sanzioni erogate per la mancata formazione riscontrata in fase di vigilanza ordinaria.

ESEMPIO n. 3: Infortunio per mancata formazione

L'infortunato, di **nazionalità rumena non comprendeva la lingua italiana** e utilizzava un'attrezzatura di lavoro a noleggio per la quale è prevista dal libretto d'uso una formazione specifica.

Alcuni lavoratori non avevano ricevuto adeguata informazione a formazione ai sensi dell'artt. 36 e 37, tra cui l'infortunato



Datore di lavoro: sanzionato per i reati di cui agli artt. 36 e 37 per mancata formazione sia di base che specifica.



Normativa

❑ Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81:

- prevede che il Datore di lavoro assicuri ad ogni lavoratore la possibilità di ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.
- definisce il lavoratore, cioè il soggetto che deve beneficiare della formazione.

❑ L'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. n.8 del 2012):

- ha stabilito in via definitiva i tempi, i contenuti minimi, le modalità di svolgimento, l'aggiornamento e la documentazione di tale formazione obbligatoria per tutti i lavoratori (Art. 2 co.1 lett. a), D.Lgs. 81/08), dei preposti e dei dirigenti, nonché dei soggetti di cui all'art. 21 D.Lgs. 81/08

□ **Nuovo accordo.** L'“**Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.”** è stato approvato nella seduta del 7 luglio 2016 della Conferenza Stato-Regioni con Repertorio Atti n. 128/CSR ed è entrato in vigore il 3/9/2016.

Principali novità introdotte:

- Requisiti dei docenti
- Estensione dei requisiti del **decreto interministeriale 6 marzo 2013** anche per la formazione di RSPP – ASPP
- Organizzazione dei corsi: previsti massimo 35 corsisti.

Aggiornamento

- **ASPP:** 20 ore nel quinquennio - **RSPP:** 40 ore nel quinquennio
- Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE
- Modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II è consentita per tutto il monte ore
- Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per massimo 50% del monte ore

Soggetti formatori

- Chiarito e definito il concetto di rappresentatività per associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici
- Tolti gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. **anche da precedenti accordi**

e-Learning

- Nuovi criteri previsti nell'allegato II
- Previsione di carattere generale secondo la quale per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-Learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell'allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva
- Possibile per il Modulo A
- Nelle aziende inserite nel rischio basso (accordo CSR del 21.12.2011), è consentito il ricorso alla modalità e-Learning anche per la formazione specifica

Requisiti dei docenti

- Estensione dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 oltre che per la formazione di ASPP/RSPP anche a di tutti i casi di formazione in materia per i quali non è espressamente previsto altro
- Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, **esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori**, la formazione di cui all'accordo CSR del 21 dicembre 2011 anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013

Aggiornamento

- Inserito principio generale (valido per tutti i corsi SSL) che prevede che qualora la formazione costituisca un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata (es. CSP/CSE, operatore PLE) tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (in sostanza non va rifatto il corso BASE)
- Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per massimo 50% del monte ore anche per accordi precedenti ex art. 34 e art. 37

Formazione dei lavoratori somministrati

- Modifica paragrafo 8 crediti formativi dell'accordo CSR 21.12.2011
- *“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.”*